



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE
CONTEMPORANEO

Fascicolo
2/2019

COMITATO DI DIREZIONE Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

REDAZIONE Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiario, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

COMITATO SCIENTIFICO Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queral, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

Peer review.

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione.

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.

LA MODIFICA DELL'ART. 581 C.P.P. L'INSIDIOSO CRINALE DELLA SPECIFICITÀ DELL'APPELLO

di Marcello Daniele ^(*)

Abstract. Grazie all'ampliamento dell'art. 581 c.p.p. da parte della legge Orlando, come era prevedibile in giurisprudenza si sta consolidando la lettura – patrocinata dalle Sezioni Unite con la sentenza *Galtelli* – favorevole all'inammissibilità dell'appello in caso di genericità estrinseca dei motivi. È un approccio criticabile: mortifica i poteri di cognizione del giudice di appello così come tuttora delineati dall'art. 597 c.p.p., e rischia di favorire un vaglio preliminare sulla fondatezza dei motivi, trasformando surrettiziamente l'appello nel ricorso in cassazione. È vero che, in un ordinamento processuale ispirato alla logica del modello accusatorio, vi sono dei buoni argomenti a sostegno della restrizione del filtro di ammissibilità dell'appello. Ma si tratta di un obiettivo che dovrebbe essere perseguito dalla legge attraverso una riforma complessiva del sistema, evitando di lasciare ai giudici il delicato compito di individuare caso per caso il corretto punto di equilibrio fra i valori in gioco.

SOMMARIO: 1. Verso il consolidamento dell'approccio della sentenza *Galtelli*. – 2. Il *restyling* dell'art. 581 c.p.p. – 3. La specificità del *petitum*. – 4. La specificità della *causa petendi*: due possibili letture. – 5. Gli argomenti contro la lettura delle Sezioni Unite: a) la conservazione dei poteri di cognizione del giudice di appello. – 6. b) Le persistenti differenze con il ricorso in cassazione. – 7. c) La non decisiva modifica dell'art. 546 c.p.p. – 8. d) L'agevole salto dall'aspecificità all'infondatezza. – 9. I pericoli di una mutazione genetica lasciata alla giurisprudenza.

1. Verso il consolidamento dell'approccio della sentenza *Galtelli*.

A più di un anno di distanza dalla modifica dell'art. 581 c.p.p. da parte della l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), già comincia a vedersi la linea interpretativa che si sta consolidando in rapporto all'inammissibilità dell'appello: quella patrocinata dalla sentenza *Galtelli* delle Sezioni Unite della Corte di cassazione già prima della riforma¹, volta a restringere il più possibile i margini del vaglio di ammissibilità.

(*) Desidero ringraziare il cons. Vincenzo Sgubbi della Corte di appello di Venezia per le preziose osservazioni critiche rivoltemi nel corso della stesura del presente lavoro.

¹ Alludo a Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, *Galtelli*, in www.iusexplorer.it.

È una linea, per le ragioni che tenterò di esporre, criticabile, ma che rappresenta una conseguenza del *modus operandi* del legislatore: il quale ha ritenuto di perseguire il condivisibile obiettivo dell'efficienza non – come fisiologicamente dovrebbe avvenire – mediante una razionalizzazione del sistema nel suo complesso, ma attraverso episodici ritocchi che, di fatto, lasciano ai giudici il delicato compito di individuare il corretto punto di equilibrio fra le esigenze di repressione e le garanzie difensive.

2. Il *restyling* dell'art. 581 c.p.p.

Prima della riforma, l'art. 581 c.p.p. postulava, a pena di inammissibilità², di indicare in modo “specifico” unicamente le “ragioni di diritto” e gli “elementi di fatto” che sorreggono ogni richiesta”. Ora, invece, esso pretende che la specificità connoti tutti gli elementi dell'atto di impugnazione: non solo le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, ma anche i “capi” o i “punti” della decisione “ai quali si riferisce l'impugnazione”, le “prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione”, le “richieste, anche istruttorie” e i “motivi”.

Si è così introdotta una modifica che, pur riguardando le impugnazioni nel loro complesso – l'art. 581 c.p.p. contiene disposizioni di portata generale – è destinata a produrre le sue conseguenze principalmente nei confronti dell'appello³. È pertanto su quest'ultimo che conviene concentrare l'attenzione per coglierne l'effettiva portata.

L'intervento legislativo presenta il difetto capitale di fondarsi su un concetto – quello di specificità – contraddistinto da irriducibili margini di ambiguità⁴. L'art. 581 c.p.p., perdipiù, ora pone una quadripartizione (lett. *a*, *b*, *c* e *d*) che ne complica inutilmente l'intelligibilità. Il che suggerisce una semplificazione, muovendo dalla classica distinzione fra il *petitum* e la *causa petendi* dell'impugnazione.

3. La specificità del *petitum*.

Il *petitum* è integrato dalla lett. *a* (i capi e i punti) e dalla lett. *c* (le richieste) dell'art. 581 c.p.p. E non si può dire che la modifica operata dalla legge Orlando, sotto questo profilo, contenga un'autentica novità.

Che una non sufficientemente precisa indicazione dei requisiti in questione determini l'inammissibilità, infatti, lo si poteva ricavare in via interpretativa anche prima della riforma, sulla base del fatto che l'appello costituisce un mezzo di impugnazione ad

² Un vizio all'epoca sancito non direttamente dall'art. 581 c.p.p., ma dal richiamo ad esso effettuato da parte dell'art. 591 comma 1 lett. *c* c.p.p.

³ L'esigenza della specificità del ricorso in cassazione è insita nella stessa struttura del medesimo, che deve essere imperniato sui motivi prefissati dall'art. 606 c.p.p.

⁴ Cfr. G. SPANGHER, *Considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Giuffrè, 2018, 51.

effetto parzialmente devolutivo⁵. L'appellante non potrebbe esimersi dall'individuare in modo chiaro i capi e punti della decisione appellata e le relative richieste, indispensabili, come emerge dall'art. 597 comma 1 c.p.p., per circoscrivere i poteri di cognizione del giudice di appello⁶.

Al contempo, come la giurisprudenza aveva affermato già prima dell'intervento della legge Orlando⁷, è un onere che non va inteso in modo eccessivamente formalistico. A prescindere dalle espressioni linguistiche impiegate, l'essenziale è che i capi, i punti e le richieste siano univocamente identificabili. Ciò in virtù di un *favor impugnationis* che non rappresenta una graziosa concessione all'appellante, ma risulta connaturato ad un mezzo di critica suscettibile di determinare, sia pure non in modo assoluto, una ripetizione del giudizio effettuato in primo grado.

4. La specificità della *causa petendi*: due possibili letture.

La *causa petendi*, dal canto suo, è integrata dalla lett. *d* (i "motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") e dalla lett. *b* (le "prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione")⁸.

Anche in questo caso l'apporto innovativo della modifica è più illusorio che reale. L'onere di specificità, in precedenza già previsto in rapporto alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto, ora è stato esteso pure alle prove. Riesce difficile, però, cogliere la differenza fra queste ultime e gli elementi di fatto⁹, che paiono integrare la stessa entità: vale a dire, le tracce storiche del reato utilizzate dai giudici di primo grado per giustificare il proprio accertamento dei fatti. Non si vede, inoltre, in che cosa possano contenere i motivi al di là della enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'appello.

Né pare opportuna un'interpretazione strettamente letterale delle nuove prescrizioni. Diversamente in appello si sanerebbero i vizi che, pur rilevabili d'ufficio, rientrassero in una delle categorie menzionate dall'art. 581 c.p.p., e non fossero oggetto di un'apposita censura da parte dell'appellante¹⁰. È il caso dell'inesistenza, che qui va intesa, tecnicamente, come inidoneità di una prova a produrre un qualsivoglia risultato

⁵ In questo senso v. Cass., sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, *Aiello*, § 4, in www.iusexplorer.it.

⁶ Diverso sarebbe qualora l'appello fosse configurato come il riesame delle ordinanze cautelari: un mezzo totalmente devolutivo, tale da tollerare anche la mancata indicazione di qualsiasi richiesta.

⁷ Cfr., fra le molte, Cass., sez. VI, 24 novembre 2015, n. 3721, in www.iusexplorer.it; Id., sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 18746, *ivi*.

⁸ V. al riguardo A. CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Giappichelli, 2017, 193 ss.

⁹ Cfr. M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, Giappichelli, 2018, 18.

¹⁰ Il problema è sollevato da P. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in AA.VV., *Inammissibilità*, cit., 23 ss.

conoscitivo (venendo a sovrapporsi con l'erronea valutazione della medesima e risultando, pertanto, oggetto di una previsione superflua)¹¹. Lo stesso vale per la declaratoria delle cause di non punibilità, sempre consentita *ex art.* 129 c.p.p. anche qualora dipendesse da un vizio non denunciato dall'appellante.

Insomma, al più si può conferire alla riforma una portata retorica, tale da tradursi in una maggiore enfasi nella pretesa della specificità. Ma dal punto di vista sostanziale, nulla è mutato; ogni profilo di novità è rimasto nella penna del legislatore.

Si può sostenere, pertanto, che la precisione dell'intero atto di appello fosse richiesta a pena di inammissibilità già prima dell'intervento della legge Orlando. Il dubbio concerneva, piuttosto, il grado di questa precisione, ed è proprio a tale riguardo che erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza *Galtelli*.

Nessuno negava che fossero da dichiarare inammissibili gli appelli afflitti da genericità c.d. "intrinseca": più esattamente, radicalmente privi di qualsiasi giustificazione, o comunque fondati su considerazioni generali ed astratte, del tutto avulse dalla concreta vicenda processuale¹². Ci si chiedeva, invece, se la stessa sorte dovesse toccare agli appelli contraddistinti da genericità "estrinseca": ossia agli appelli che, pur fondati su considerazioni specifiche, non contenessero censure dirette alle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

La sentenza *Galtelli* delle Sezioni unite ha risposto affermativamente al quesito, osservando come l'allora vigente art. 581 c.p.p. imponesse all'appellante di "enucleare" dalla decisione impugnata le proposizioni argomentative sottoposte a censura¹³. E certo non stupisce che, come accennavo in apertura, questo approccio stia prendendo piede in giurisprudenza ora che l'art. 581 c.p.p. è stato modificato¹⁴.

Non si tratta di una strada obbligata: letteralmente parlando, il dovere di "confrontarsi" con la sentenza appellata continua a non figurare nel testo dell'articolo¹⁵.

¹¹ Non, invece, nel senso proprio del termine, ossia come assenza di un atto dotato dei requisiti minimi indispensabili per ricondurlo ad uno schema normativo o, addirittura, come assenza fisica di un atto: un vizio talmente grave da essere rilevabile *ex officio* anche se non denunciato dall'appellante.

¹² Si pensi alla contestazione dell'entità della pena unicamente motivata su vaghe affermazioni di principio.

¹³ Cfr. Cass., sez. un., *Galtelli*, cit.: l'impugnazione deve "esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto". "L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata". A favore di questa impostazione v. F.M. IACOVELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Giuffrè, 2013, 761 ss.

¹⁴ Cfr. Cass., sez. II, 13 novembre 2018, n. 52617, in *www.iusexplorer.it*; Id., sez. V, 25 maggio 2018, n. 34504, *ivi*; Corte app. Torino, 16 marzo 2018, n. 2027, *ivi*.

¹⁵ Cfr. P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1267; M. BARGIS, [Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale](#), in questa *Rivista*, 13 giugno 2018, 2; H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in *www.la legislazione penale.eu*, *Commenti alla l. 103/2017*, 20 febbraio 2018, 6; M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili*, cit., 18 ss.; A. DE CARO, *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, *Dig. disc. pen.*, in *www.leggiditalia.it*, Wolters Kluwer, 2018, § 3; C. FIORIO, *La complicata semplificazione delle impugnazioni (a margine dei "nuovi" criteri di ammissibilità)*, in *Arch. pen., spec. riforme*, 2018, 651, 656; G. GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, in *www.archiviopenale.it*, 10 settembre 2018, 8.; N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e*

Al contempo, però, non si potrebbe neppure sostenere che sia una strada vietata da quest'ultimo¹⁶. Per comprendere se meriti percorrerla, è necessario considerarla nell'ottica dell'intero sistema processuale. Ed è proprio adottando questo più ampio angolo visuale che emergono non poche ragioni per abbandonarla.

5. Gli argomenti contro la lettura delle Sezioni Unite: a) la conservazione dei poteri di cognizione del giudice di appello.

Una prima ragione consiste nel fatto che l'approccio della sentenza *Galtelli* si concretizza in una mortificazione dei poteri di cognizione del giudice di appello, così come tuttora delineati dall'art. 597 comma 1 c.p.p.¹⁷.

Le Sezioni Unite hanno cercato di negarlo, osservando che l'art. 597 dovrebbe essere letto unitamente all'art. 581 c.p.p. Ne deriverebbe un accertamento in due tempi: una prima fase di "delibazione dell'ammissibilità", che avrebbe ad oggetto tutte le verifiche richieste dall'art. 591, "compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi"; ed una seconda fase, "successiva ed eventuale", di "valutazione del merito". Così stando le cose, la "*plena cognitio* che caratterizza i poteri del giudice di appello", "privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi", sia "alle argomentazioni svolte dal primo giudice", verrebbe in rilievo "solo se e nei limiti in cui" il giudice di appello fosse stato "legittimamente investito" di quei poteri; ciò che potrebbe avvenire unicamente a seguito di un'impugnazione rispettosa anche delle condizioni imposte dall'art. 581¹⁸.

Mi sembra, però, che questo ragionamento si fondi su una petizione di principio, generata dall'intento di privilegiare l'esigenza di precisione postulata dall'art. 581 c.p.p. a scapito dei poteri di cognizione del giudice di appello. Se si vuole evitare di azzerare i secondi, è imprescindibile adottare una lettura debole della prima, confinando l'inammissibilità alla sola genericità intrinseca.

Ciò significa che il dovere di specificità verrebbe assolto anche qualora l'appello non si confrontasse analiticamente con gli argomenti della sentenza impugnata, ma si limitasse a riassumerli, sintetizzarli, parafrasarli, compattarli o enunciarli in un ordine diverso. Né sarebbe inammissibile un appello che non seguisse pedissequamente

favor impugnationis offuscato, in *www.archiviopenale.it*, 7 settembre 2018, 5 ss.; P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in G.M. Baccari – C. Bonzano – K. La Regina – E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, 380 ss.; L. ZILLETI, *Sezioni Unite e specificità dell'appello: profasis, aitia, archè*, in *Parola alla difesa*, 2017, f. 3, 257 ss.

¹⁶ In senso favorevole v. G. PIERRO, *La specificità estrinseca dei motivi di appello tra Sezioni Unite e riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 310 ss.; C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione*, in A. Marandola – T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Giuffrè, 2017, 226 ss.

¹⁷ Cfr. M. BARGIS, *Riforma in due fasi*, cit., 2 ss.; H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., 8 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili*, cit., 19 ss.; A.A. MARANDOLA, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello*, in questa *Rivista*, fasc. 2/2018, 167 ss.

¹⁸ A favore di questa impostazione, in dottrina, G. PIERRO, *La specificità estrinseca*, cit., 308 ss.

l'ordine delle questioni enunciato dall'art. 581 c.p.p., alla condizione che un *petitum* e una *causa petendi*, comunque, emergessero in modo netto¹⁹.

Si può addirittura arrivare a dire che una rivisitazione critica dei percorsi logici della sentenza impugnata non sarebbe necessaria qualora l'appello proponesse un autonomo *iter* argomentativo a sostegno della modifica dell'esito del giudizio di primo grado²⁰. L'essenziale è che non si limiti a generiche considerazioni di principio astrattamente spendibili a prescindere dalle peculiarità del caso concreto, riproponibili in rapporto a qualsiasi altro caso con un semplice "copia ed incolla"²¹.

Rispettate queste condizioni minimali, la scelta del livello di specificità dell'appello va lasciata alla discrezionalità dell'appellante, a cui spetta modularlo in modo da massimizzare la persuasività delle proprie affermazioni. Imporre a pena di inammissibilità una confutazione analitica delle ragioni della sentenza impugnata rischierebbe di rendere l'appello ridondante, ripetitivo, magari meno efficace²².

6. b) Le persistenti differenze con il ricorso in cassazione.

Un'assoluta precisione dell'atto di appello a pena di inammissibilità non appare esigibile anche in considerazione del fatto che l'art. 581 c.p.p., pure dopo la modifica, non arriva a circoscrivere le tipologie di violazioni in rapporto a cui l'appello è consentito. Continua a rimanere un'evidente differenza con i motivi di ricorso in cassazione dettagliatamente elencati dall'art. 606 c.p.p., che delimitano in modo ben più rigoroso il perimetro della cognizione del giudice di legittimità (art. 609 comma 1 c.p.p.) e rendono, così, meno impalpabili i contorni del vaglio di specificità²³.

Basti pensare alla più sopra menzionata lett. *b* dell'art. 581 c.p.p., la quale si limita, nella sostanza, a richiedere l'indicazione delle prove che l'appellante ritiene valutate scorrettamente ai fini ricostruzione dei fatti, senza arrivare ad esigere la specifica confutazione delle argomentazioni probatorie adottate dal giudice di primo grado²⁴. Ben più stringente la portata dell'art. 606 comma 1 lett. *e* c.p.p., che pretende l'indicazione di un vizio – la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della *motivazione*" –

¹⁹ Cfr. E. FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in AA.Vv., *Inammissibilità*, cit., 80 ss.

²⁰ Analogamente, M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili*, cit., 22 ss. Nello stesso senso, in rapporto all'art. 201 c.p.p. 1930 ("i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità"), v. F. CORDERO, *Procedura penale*, VI ed., Giuffrè, 1981, 501 (l'appello "può reggere su qualsivoglia argomento idoneo a giustificare l'invocazione di una decisione più favorevole di quella appellata").

²¹ Ad esempio, andrebbe dichiarato inammissibile un appello che si limitasse a denunciare l'eccessività della pena sulla base del solo riferimento alle "modalità del fatto" o alla "personalità del condannato".

²² Simmetricamente, la corte di appello non sarebbe tenuta a confutare nel dettaglio tutte le affermazioni dell'appellante. Al dovere "moderato" di specificità dell'atto di appello corrisponde un analogo dovere in capo al giudice, il quale, nell'ambito dei punti individuati dai motivi, è libero di seguire i percorsi logici che ritenga più adeguati.

²³ Cfr. H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina*, cit., 5 ss.

²⁴ In senso contrario v. G. SPANGHER, *Piani di lettura della Riforma Orlando*, in *Arch. pen., spec. riforme*, 2018, 36, secondo cui i vizi elencati dall'art. 581 lett. *b* c.p.p. non potrebbero non essere "ricondotti alla motivazione della decisione appellata".

impossibile da denunciare in assenza di un confronto con l'iter giustificativo della decisione impugnata.

7. c) La non decisiva modifica dell'art. 546 c.p.p.

A sostegno dell'interpretazione della sentenza *Galtelli*, a molti è apparso un buon argomento il fatto che la legge Orlando, nell'intento di incrementare la precisione della motivazione, abbia novellato l'art. 546 c.p.p.²⁵. Quest'ultimo, al momento di richiedere la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", in precedenza si accontentava dell'"indicazione delle prove poste a base della decisione stessa" e dell'"enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie". Ora, invece, esso pretende che il giudice specifichi i "risultati acquisiti" e "i criteri di valutazione della prova adottati". La mancanza di attendibilità delle prove contrarie, inoltre, va giustificata con riguardo a tutti gli elementi che integrano il *thema probandum* del giudizio: l'"accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica"; la "punibilità" e la "determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza"; la "responsabilità civile derivante dal reato"; l'"accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali".

In effetti, non si può negare che vi sia un rapporto di correlazione fra il tasso di specificità della motivazione e il tasso di specificità dell'atto di impugnazione. La massima precisione della motivazione non può che favorire la critica mirata degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata. Non è irragionevole, dunque, che la legge, esigente con il giudice, non sia da meno con l'appellante. Si tratta, per di più, di una corrispondenza biunivoca, considerato che, a fronte di una motivazione redatta in termini generici, l'onere di precisione a carico dell'appellante sarebbe, simmetricamente, destinato ad attenuarsi²⁶.

Nemmeno questo, però, mi sembra un argomento risolutivo. Non è, anzitutto, un argomento nuovo. Per quanto abbia il merito di richiamare il giudice ad una maggiore scrupolosità, pure la modifica dell'art. 546 c.p.p. può ritenersi pleonastica. Non inganni, anche in questo caso, la maggiore estensione lessicale delle nuove prescrizioni, le quali, viste nel loro contenuto, si limitano a riprodurre adempimenti già comunque richiesti dagli artt. 192 comma 1 c.p.p. (l'indicazione dei "risultati acquisiti" e dei "criteri adottati") e 187 c.p.p. (l'esigenza di articolare le valutazioni effettuate rispetto al *thema probandum* proprio del processo penale)²⁷. Prima della riforma Orlando, insomma, al giudice non spettava un minor rigore motivazionale. Se davvero da quest'ultimo derivasse il divieto di genericità estrinseca dell'appello, la lettura offerta dalla sentenza *Galtelli* si sarebbe dovuta consolidare fin dall'entrata in vigore del codice.

²⁵ V., ad esempio, C. VALENTINI, *Nuove forme*, cit., 225 ss.

²⁶ Cfr. Cass., sez. II, 26 ottobre 2018, n. 50219, in *www.iusexplorer.it*.

²⁷ Si veda M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili*, cit., 11 ss.

Ma, soprattutto, è proprio questa correlazione, per quanto presente, a risultare non così decisiva. La precisione della motivazione e la precisione dell'atto di appello sono due entità indipendenti dal punto di vista logico. La prima costituisce un valore di per sé: rendendo comprensibili le ragioni della sentenza, ne aumenta il livello di accettabilità tanto per il diretto interessato quanto per l'opinione pubblica. Essa può ben coesistere con il conferimento al giudice di appello del potere di ridecidere *ex novo* determinate questioni anche in mancanza di una puntuale confutazione da parte dell'appellante degli argomenti utilizzati dalla decisione di primo grado.

8. d) L'agevole salto dall'aspecificità all'infondatezza.

Da ultimo, va posto in evidenza il difetto maggiore della lettura offerta dalla sentenza *Galtelli*: il pericolo che il controllo sulla specificità dei motivi di appello si tramuti, surrettiziamente, in un controllo sulla loro fondatezza²⁸.

Concettualmente sono due vagli ben distinti. Un'impugnazione potrebbe essere iperspecifica eppure, allo stesso tempo, infondata; o, al contrario, venire formulata in modo generico, ma risultare fondata²⁹. Eppure, la tentazione del passaggio dall'uno all'altro controllo sarebbe fortissima nella misura in cui si addossasse all'impugnante l'onere della massima precisione.

È appena il caso di osservare come un tale ampliamento dello spazio operativo dell'inammissibilità dell'appello sarebbe vietato dalla legge. L'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione è prevista espressamente solo per il ricorso in cassazione (art. 606 comma 3 c.p.p.). Per l'appello, una prescrizione analoga vale in ambito civile, laddove è previsto che "l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" (art. 348 *bis* c.p.c.).

Non si può dire che le Sezioni Unite non ne siano consapevoli. Il "sindacato sull'ammissibilità dell'appello" – si legge nella sentenza *Galtelli* – "non può ricomprendere", "a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione o per l'appello civile", "la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello".

Al di là di questa affermazione di principio, però, un'altra statuizione della sentenza mostra quanto sia facile oltrepassare il varco dall'uno all'altro vaglio: "per indirizzare realmente la decisione di riforma" – precisano le Sezioni Unite – i motivi dovrebbero "contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni *idonee a confutare e sovvertire*, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice". E "solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello", il giudice dell'impugnazione potrebbe dirsi "efficacemente investito" dei propri poteri decisorî³⁰.

²⁸ Cfr. E. FRAGASSO, *Appunti sparsi*, cit., 84 ss. Favorevole a questa trasformazione, invece, A. MACCHIA, [L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme](#), in questa *Rivista*, fasc. 11/2018, 31 ss.

²⁹ Cfr. F.M. IACOVIELLO, *La cassazione penale*, cit., 815 ss.

³⁰ V. Cass., sez. un., *Galtelli*, cit., § 7.3.

Non stupisce, dunque, che un'analogia sovrapposizione fra la precisione e la capacità persuasiva dell'atto di appello emerga anche in alcune sentenze successive alla riforma Orlando. "Ove i motivi non siano idonei a *rappresentare l'esistenza e l'incidenza dell'errore*" – si legge in una pronuncia della Quinta Sezione – "l'atto di appello è destinato alla declaratoria di inammissibilità". "Siffatta impostazione si muove in coerenza con quanto già previsto nel processo civile, dove alla specificità dell'impugnazione si aggiunge l'ulteriore previsione della ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta secondo un *giudizio prognostico di plausibile fondatezza*"³¹.

È necessario – aggiunge una pronuncia della Seconda Sezione – che l'appellante individui "analiticamente" i punti della sentenza di primo grado da censurare "sicchè, ove i motivi fossero stati accolti, la motivazione di condanna sarebbe rimasta *disarticolata* in modo tale che l'unica soluzione possibile non avrebbe potuto che essere l'accoglimento dell'impugnazione"³².

9. I pericoli di una mutazione genetica lasciata alla giurisprudenza.

Grazie alle suggestioni offerte dal nuovo art. 581 c.p.p. la giurisprudenza sta, dunque, favorendo una silenziosa trasformazione dell'appello nel ricorso in cassazione³³.

Se ne possono comprendere le ragioni. La restrizione del filtro di ammissibilità dell'appello presenta innegabili vantaggi. Aumenta il tasso di efficienza, esonerando i giudici dal trattare nel merito molti appelli pretestuosi per concentrare la loro attenzione su impugnazioni meritevoli di essere discusse³⁴. In molti casi può evitare che scatti la tagliola della prescrizione, considerato che – stando alla (eccepibile) lettura anti-letterale da tempo consolidatasi nella prassi³⁵ – la declaratoria dell'inammissibilità prevale su quella delle cause di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p.³⁶.

Non si potrebbe sostenere che un approccio del genere sia privo di copertura costituzionale. Pur interferendo con la piena esplicazione del diritto di difesa, la limitazione degli appelli non può che favorire la ragionevole durata, ossia – piaccia o no – uno dei connotati del "giusto processo" nell'architettura apprestata dall'art. 111 Cost.: un valore che rappresenta non solo un diritto dell'accusato, ma anche un'esigenza oggettiva del sistema, persino quando questa vada contro gli interessi difensivi. Non

³¹ Cass., sez. V, 25 maggio 2018, n. 34504, in *www.iusexplorer.it*.

³² Cass., sez. II, 13 novembre 2018, n. 52617, in *www.iusexplorer.it*.

³³ Cfr. A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in Id. (a cura di), *La riforma*, cit., 15.

³⁴ Un vantaggio, peraltro, relativo, considerato che l'inammissibilità potrebbe essere dichiarata solo laddove (evenienza non così frequente) tutti i motivi dell'appello fossero inammissibili.

³⁵ Si rinvia alle critiche espresse da E. FRAGASSO, *Appunti sparsi*, cit., 12 ss.

³⁶ Cfr., fra le ultime, Cass., sez. III, 7 giugno 2018, n. 52145, in *www.iusexplorer.it*: "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p."

potrebbe dirsi “giusto”, sotto questo profilo, un processo che permettesse un’espansione illimitata del diritto di difesa a totale scapito della ragionevole durata³⁷.

È, inoltre, vero che, nella sua configurazione attuale, l’appello non presenta autentiche differenze con quello previsto dal codice del 1930. Ci sono ottimi motivi per ritenere che la conformazione patrocinata dalla sentenza *Galtelli* sarebbe più adatta ad un ordinamento che, come il nostro, intenda ispirarsi agli ideali accusatori, preferendo le garanzie orizzontali a quelle verticali. Basti pensare al processo inglese, dove l’appello è concesso solo in casi eccezionali³⁸.

È, però, una mutazione genetica che dovrebbe spettare al legislatore, che in questa occasione non è stato abbastanza coraggioso da sancirla in modo netto e coglierne tutte le implicazioni. Modulata caso per caso dalla giurisprudenza, magari senza tenere conto delle garanzie operanti in primo grado, il pericolo è di trascurarne i possibili contraccolpi per la complessiva coerenza del sistema. Un appello a maglie troppo strette diventerebbe difficilmente conciliabile, ad esempio, con il rito abbreviato, laddove un giudice unico è fornito del potere di condannare per i reati più gravi sulla base di prove non formate in contraddittorio: un’eventualità, quest’ultima, che, proprio negli ordinamenti autenticamente accusatori, sarebbe inconcepibile.

³⁷ Si veda P. FERRUA, *Il ‘giusto processo’*, III ed., Zanichelli, 2012, 115.

³⁸ Ossia quando, a seguito di una valutazione preliminare che investe anche la fondatezza dei motivi, l’appellante riesca ad ottenere il *leave to appeal*: v. R. GAMBINI, *Il sistema delle impugnazioni penali in Inghilterra*, in M. Bargis – F. Caprioli (a cura di), *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Giappichelli, 2007, 434 ss.